



Con l'Interpelo n° 40 del 2010 il Ministero del lavoro apre al lavoro accessorio nelle scuole materne e l'INAIL fornisce ulteriori spiegazioni sullo stesso

di Michele Regina

Il Ministero del Lavoro dà il *nulla osta* all'utilizzo del lavoro accessorio, proposto dalla Federazione italiana delle scuole materne (FIMS) per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

Il Ministero ricorda e sottolinea che, a norma dell'art. 70 del Dlgs 276/2003 e s.m.i., il lavoro accessorio di tipo occasionale è ammissibile *in tutti i settori* e in particolare con alcune ben definite categorie di soggetti quali:

- a) studenti di età inferiore a 25 anni, compatibilmente con gli impegni scolastici se frequentano la scuola superiore, oppure in qualsiasi periodo dell'anno se universitari;
- b) pensionati;
- c) percettori di misure a sostegno del reddito;
- d) lavoratori a tempo parziale.

Relativamente a dette categorie e nel rispetto dei limiti reddituali (massimo 5.000 euro annui al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali per medesimo committente) non è vietato il ricorso del lavoro accessorio di tipo occasionale per la sostituzione temporanea di personale insegnante, purché con soggetti in possesso dei titoli abilitanti.

Il limite reddituale è ridotto invece a 3000,00 euro per i percettori di sostegni pubblici al reddito. Per quanto concerne i lavoratori p.t. questi possono essere titolari di lavoro accessorio, ma non per lo stesso datore presso il quale è in essere il relativo rapporto ad orario ridotto.

L'INAIL, invece, con note recenti ha sottolineato come il valore nominale del buono (10 euro) non ha alcun collegamento temporale. Le parti interessate al rapporto stabiliscono quale sia il prezzo- corrispettivo della prestazione.

Inoltre l'Istituto assicuratore ricorda che per il regolare svolgimento del lavoro accessorio la comunicazione che il committente è tenuto a effettuare deve essere resa prima dell'inizio della prestazione e deve indicare l'intero periodo temporale di riferimento durante il quale si svolgerà la prestazione lavorativa accessororia.

La comunicazione dovrà indicare l'intero arco temporale in cui s'intende ricorrere al lavoro occasionale accessorio del prestatore, anche se estesa a più fine settimana, giorni alterni nella settimana o settimane alterne. Non è necessario procedere a nuove comunicazioni a seguito della chiamata del lavoratore se essa avviene all'interno del periodo già segnalato. Il committente, quindi, è tenuto a effettuare un'unica comunicazione preventiva di lavoro occasionale accessorio e non una pluralità di comunicazioni; ciò però, in relazione a nuova nota di chiarimento dell'Istituto del 10 novembre u.s., è riferito a periodi non superiori a 30 giorni. Pertanto allo scadere dei 30 giorni sarà necessaria nuova comunicazione.

La comunicazione non sarà necessaria se si attiva il lavoro accessorio per il tramite delle tabaccherie, perché in tal caso sarà acquisito automaticamente dal PEA (punto di emissione autorizzato).

Come al solito è consentito per l'Istituto poter effettuare le variazioni di quanto comunicato.